



Compagnia  
di San Paolo

© 2013 Compagnia di San Paolo, Torino

© 2013 Giulio Einaudi editore s.p.a., Torino

Tutti i diritti di copyright sono riservati

*Coordinamento editoriale e archivistico:* Anna Cantaluppi

*Redazione:* Anna Maria Farcito, Blythe Alice Raviola

*Collaborazione redazionale:* Ilaria Bibollet, Erika Salassa

*Ricerche iconografiche:* Ilaria Bibollet, Anna Cantaluppi, Blythe Alice Raviola, Erika Salassa

*Indice dei nomi* a cura di Blythe Alice Raviola

*Insero iconografico* a cura di Luca Bianco

La casa editrice, esperite le pratiche per acquisire tutti i diritti relativi al corredo iconografico della presente opera, rimane a disposizione di quanti avessero comunque a vantare ragioni in proposito.

[www.einaudi.it](http://www.einaudi.it)

ISBN 978-88-06-21585-9

# La Compagnia di San Paolo

1563-2013

A cura di Walter Barberis con Anna Cantaluppi

Volume primo

1563-1852



Giulio Einaudi editore

*Indice*

La Compagnia di San Paolo, 1563-1852

- p. XIX Prefazione di Sergio Chiamparino  
XXIII *La Compagnia di San Paolo. Un soggetto in tre atti* di Walter Barberis  
XLVII *Elenco delle abbreviazioni*

*Storiografia, religiosità e diritto*

ANNA CANTALUPPI

Prima e dopo Tesauro:  
un viaggio attraverso le storie della Compagnia e dell'Istituto

- 5 1. *L'Institutione et regole* del 1591  
7 2. Il manoscritto del 1649  
10 3. *L'Istoria* di Emanuele Tesauro  
17 4. L'edizione del 1701 e una successiva progettata prosecuzione  
19 5. L'eredità storica nelle Opere pie di San Paolo  
21 6. Un nuovo volume per l'anniversario del 1913  
25 7. La monografia del 1937  
31 8. La ristampa del 1950  
35 9. La storia di Mario Abrate

MIGUEL GOTOR

Le origini della Compagnia di San Paolo e il governo del bisogno  
tra santità, eresia e carità (1562-1630)

- 40 1. Un esercito in marcia al confine tra due mondi  
43 2. La scelta paolina tra eresia protestante, valdesianesimo e ansie di rinnovamento  
48 3. L'incontro con i gesuiti  
52 4. I poveri vergognosi «come nottole nelle tenebre»  
56 5. Le costituzioni dal 1563 al 1612  
58 6. Un *network* per una nuova classe dirigente

- p. 60 7. Eresia e santità: la crisi del decennio 1574-1584  
69 8. Rinascere nelle opere, fuggire le mormorazioni

UMBERTO SANTARELLI

Il credito e l'usura nell'Europa medievale e moderna

- 73 1. Il povero e lo strozzino. Alcune considerazioni generali sulla scorta dei testi sacri  
76 2. Il soccorso al povero e il finanziamento del mercante fra l'assetto normativo e la *irregularitas contractus*  
79 3. La decretale *Naviganti* e l'intuizione di Tommaso d'Aquino circa una possibile *quædam societas*

ANDREA LANDI

Tra censi e usure. Aspetti del pensiero giuridico europeo d'età moderna

- 83 1. Una particolare forma di finanziamento: il censo consegnativo  
85 2. L'applicazione limitata di una bolla a «vocazione universale»

ISIDORO SOFFIETTI e CARLO MONTANARI

I censi, le rendite e l'usura nella legislazione e nella dottrina (secoli XV-XIX)

- 101 1. Dalle origini alla decretale *Regimini* di Martino V  
110 2. La decretale *Regimini* di Callisto III e gli sviluppi nel Cinquecento  
114 3. *Cum onus*: una bolla dalle molte radici  
119 4. La diffusione della bolla Piana sui censi in Italia  
127 5. I censi in Italia dalla bolla Piana alla codificazione  
131 6. Qualche cenno su censi e rendite in Piemonte tra il Cinquecento e l'Ottocento

*Gli uomini, le norme e le istituzioni*

LUCIANO ALLEGRA

137 Il Monte di pietà di Torino

- 138 1. Il finanziamento  
147 2. Crediti e pegni  
155 3. Le difficoltà della gestione quotidiana e le attività collaterali al prestito su pegno

ELISA MONGIANO

Le regole di governo e il governo delle regole

- 166 1. Un ben ordinato corpo di regole  
167 2. Fondare e disciplinare  
173 3. Aggiornare, riformare, coordinare  
177 4. Conoscere per meglio eseguire

ANNA CANTALUPPI

p. 180 Il profilo sociale della Compagnia di San Paolo nel primo secolo di attività (1563-1650)

- 182 1. La consistenza numerica  
185 2. Gli ufficiali  
187 3. Fondatori e primi iscritti  
190 4. I profili sociali  
201 5. Benefattori, benefattrici e sorelle dell'Umiltà  
206 6. Alcune riflessioni conclusive

MARCELLA MARITANO

208 Confratelli e benefattori. Profilo sociale e reti di relazione da metà Seicento al 1852

- 209 1. Nobili, avvocati e burocrati  
216 2. Mercanti e banchieri  
219 3. Il tessuto urbano  
222 4. Fra le maglie del sistema culturale sabauda  
230 5. Gruppi familiari e azione caritativa  
234 6. Un fattore di catalizzazione: la questione valdese  
238 7. Relazioni territoriali  
241 8. Reti di *patronage*  
243 9. Nepotismo e corporativismo  
246 10. Da beneficiate a benefattrici  
247 11. Tra carità e lavoro: il personale interno alle opere  
248 12. Conclusioni

PAOLA BIANCHI e ANDREA MERLOTTI

Uno spazio politico d'Antico regime. La Compagnia di San Paolo fra corte, Stato e Consiglio di città

- 252 1. «Gente mediocre» e «qualificati personaggi»: la Compagnia prima della guerra civile  
262 2. Dalla guerra civile alla seconda reggenza (1638-1684)  
272 3. Compagnia, corte e Consiglio negli anni di Vittorio Amedeo II (1684-1730)  
278 4. Compagnia, corte e Consiglio negli anni di Carlo Emanuele III (1730-1773)  
285 5. La Compagnia nella crisi dell'Antico regime, fra massoneria e Amicizia cristiana (1773-1814)  
294 6. Compagnia, corte e Stato nella Restaurazione  
301 7. Gli «amici cattolici»: un'élite per la Compagnia  
308 8. Gli anni di Carlo Alberto: un lento allontanamento dal potere  
312 9. Epilogo novecentesco: una storia da scrivere

PAOLO COZZO

316 Fra corte sabauda e curia romana: funzione politica e dimensione religiosa della Compagnia di San Paolo tra Sei e Settecento

- 318 1. Fra corte e curia: i rapporti con Roma  
334 2. La dimensione devozionale

*Le immagini della devozione e dell'auto-rappresentazione*

LAURA DE FANTI

«Fabbricar oratorii e templi e, quando permettevano loro le facultà, sontuosamente ornarli».

Il mecenatismo artistico della Compagnia di San Paolo

- p. 349 1. La Compagnia di San Paolo alle origini della chiesa dei Santi Martiri  
 358 2. L'oratorio: luogo di devozione e affermazione sociale  
 373 3. Epilogo di una vicenda o sua metamorfosi

LUCA BIANCO

Immagini dell'eresia fra arte e letteratura: intorno all'*Istoria* della Compagnia di San Paolo di Emanuele Tesauro (1657-1658)

- 379 1. Avvertenza  
 380 2. «Adjouter les preuves»: l'*Istoria* della Compagnia di San Paolo di Torino tra «simplice relazione» e «antichissime erudizioni»  
 383 3. La legatura  
 384 4. L'antiporta: contesto, iconografia e stile  
 405 5. Aperture sul settimo decennio e oltre

DANILO COMINO

I confratelli e la pittura a Torino nella seconda metà del Seicento: i cicli pittorici dell'Oratorio di San Paolo e del Palazzo di città

- 410 1. La nuova immagine di Torino  
 412 2. Il Palazzo di città: il ciclo pittorico delle sale di rappresentanza  
 419 3. L'Oratorio della Compagnia di San Paolo: il ciclo pittorico tesauriano  
 440 4. I ritratti seicenteschi del Palazzo di città: i sanpaolini esempi di virtù civiche

*Pratiche, economia e territori*

SANDRA CAVALLO e MARCELLA MARITANO

La pratica assistenziale ed educativa

- 447 1. I primi passi  
 448 2. Verso una specializzazione di genere  
 452 3. I poveri vergognosi  
 456 4. Il profilo sociale delle prime assistite  
 460 5. Una situazione che sfugge di mano  
 462 6. Le cattolizzate  
 466 7. Tra carità e pratica educativa  
 470

ELISA MONGIANO e GIAN SAVINO PENE VIDARI

Lasciti e doti nell'attività assistenziale e creditizia della Compagnia

- p. 475 1. Prepararsi «una stanza in Cielo». I lasciti paolini in età moderna  
 482 2. Togliere agli eredi per dare a Dio  
 487 3. «Inimica» delle liti  
 489 4. La dote. Una premessa  
 491 5. Le doti «ordinarie» della Compagnia di San Paolo  
 492 6. Regole per l'attribuzione delle doti «ordinarie»  
 495 7. Una dote «ordinaria» particolare  
 496 8. Altre doti «ordinarie» istituite da privati  
 499 9. Doti «straordinarie»  
 506 10. Aspetti dello strumento dotale  
 507 11. Cenni conclusivi

BLYTHE ALICE RAVIOLA

La Compagnia di San Paolo e lo spazio sabauda. Dall'ambito urbano alla dimensione regionale

- 509 1. Il San Paolo delle origini: tessuto regionale, mercanti forestieri e primi retaggi territoriali  
 516 2. Benefattori "stranieri". La politica del denaro sul territorio  
 523 3. L'Opera di San Paolo in Carmagnola  
 528 4. La «figliazione» da Carmagnola a Racconigi. Una sede extraurbana in età proto-industriale  
 536 5. Per cenni: intrecci settecenteschi, sviluppi del secolo XIX, linee guida successive

FAUSTO PIOLA CASELLI

Le politiche patrimoniali della Compagnia di San Paolo nel Settecento. Investimenti, rendite e vincoli di spesa

- 541 1. Progetti, timori e primi controlli  
 545 2. Da una gestione di cassa a una gestione d'azienda  
 549 3. La tutela delle eredità  
 552 4. Pubblicità dei conti e rilancio dell'immagine  
 556 5. Le dinamiche patrimoniali di medio periodo  
 560 6. Cespiti e investimenti. Criteri di valutazione degli immobili  
 563 7. I crediti. Luoghi di monte e censi dei privati  
 568 8. Le rendite. Formazione dell'avanzo annuale  
 571 9. Spese libere e spese obbligate. Il controllo dell'elemosina

EMANUELE COLOMBO

La Compagnia di San Paolo e le dinamiche del credito fra età moderna e prima metà dell'Ottocento

- 577 1. Le differenti economie della Compagnia fra Sette e Ottocento  
 583 2. La logica "economica" dei lasciti  
 587 3. La Compagnia di fronte alle eredità. Liquidazione e reinvestimento?

- p. 594 4. Conflitto e redenzione. Il dibattito sui lasciti  
 598 5. Località, parentele e culti  
 602 6. Il fronte degli investimenti: i censi a privati  
 608 7. Conclusioni. La storia di un credito

*Leggi e assistenza fra Sette e Ottocento*

ENRICO GENTA

Gli statuti paolini tra il periodo francese e la Restaurazione

- 615 1. I danni patrimoniali e il disagio spirituale  
 620 2. Il Monte di pietà: gli antichi Statuti sopravvivono come diritto quiescente  
 624 3. La Restaurazione: fedeltà alla tradizione statutaria  
 627 4. Il nuovo regime costituzionale e il disfacimento della Compagnia

SILVIA INAUDI

La pratica assistenziale ed educativa delle istituzioni della Compagnia (1790-1853)

- 637 1. La Compagnia durante la dominazione francese  
 644 2. Dalla Restaurazione alla transizione a Istituto

651 *Indice dei nomi*

*Elenco delle tavole fuori testo*

Tra le pp. 310 e 311:

1. Anonimo, frontespizio inciso per l'*Institutione et regole della Compagnia di San Paolo di Torino*, A. de' Bianchi, Torino 1591.  
Milano, Biblioteca braidense, H.08.0200/01. (Su concessione del Ministero per i beni e le attività culturali).
2. «Capitoli o sia costituzioni della confraternita della catholica fede in Turino», redatti il 18 aprile e approvati il 30 maggio 1563.  
Torino, ASSP, I, CSP, *Statuti*, 1, fasc. 1. (Foto Astra Media, Torino).
3. Libro degli ordinati del Monte di pietà, 1579-1633, frontespizio.  
Torino, ASSP, I, MP, *Verbalì e ordinati*, 196. (Foto Astra Media, Torino).
4. «Erretione del Monte di Pietà nella Città di Torino dell'Anno 1519, 25 aprile», p. 8.  
Torino, ASSP, I, CSP, *Libri storici dei lasciti*, 170. (Foto Astra Media, Torino).
5. Patenti ducali di Emanuele Filiberto di Savoia a favore della Compagnia di San Paolo per l'istituzione del Monte di pietà, Torino, 23 dicembre 1579.  
Torino, ASSP, I, MP, *Storia*, 195, fasc. 4. (Foto Astra Media, Torino).
6. Bolla con cui papa Gregorio XIII istituisce il Monte di pietà di Torino e ne affida il governo e l'organizzazione alla Compagnia di San Paolo, 1° marzo 1579.  
Torino, ASSP, I, MP, *Storia*, 195, fasc. 1. (Foto Astra Media, Torino).
7. Torino, chiesa dei Santi Martiri, eretta su progetto originario di Pellegrino Tibaldi a partire dal 1577.  
(Foto Piero Ottaviano, Torino).
8. Torino, chiesa dei Santi Martiri, cappella di San Paolo.  
(Foto Piero Ottaviano, Torino).
9. Federico Zuccari, *San Paolo*, olio su tela, 1607, e targa con iscrizione dettata da Emanuele Tesauero, 1632 (?).  
Torino, chiesa dei Santi Martiri, cappella di San Paolo. (Foto Piero Ottaviano, Torino).
10. Pittore attivo in Piemonte, *La lapidazione di santo Stefano*, olio su tela, fine XVI - inizio XVII secolo.  
*Ibid.*
11. Pittore attivo in Piemonte, *Anania ridona la vista a san Paolo* oppure *San Paolo riceve il battesimo*, olio su tela, fine XVI - inizio XVII secolo.  
*Ibid.*
12. Pittore attivo in Piemonte, *La cattura di san Paolo*, olio su tela, fine XVI - inizio XVII secolo.  
*Ibid.*
13. Pittore attivo in Piemonte, *Il naufragio di san Paolo* oppure *San Paolo morso da una vipera*, olio su tela, fine XVI - inizio XVII secolo.  
*Ibid.*

ENRICO GENTA

## Gli statuti paolini tra il periodo francese e la Restaurazione

### 1. I danni patrimoniali e il disagio spirituale.

Nel 1798, «anno VII repubblicano, e primo della libertà piemontese», l'occupante francese si trovava, almeno in apparenza, abbastanza saldamente insediato: il Governo Provvisorio della Nazione Piemontese, frettolosamente costituito e composto da sinceri patrioti come da servili e ipocriti epigoni delle idee rivoluzionarie d'oltralpe, si mise alacremente all'opera per fronteggiare una serie di problemi assai gravi, che minacciavano la quiete pubblica riproponendo antiche emergenze rese ancor più impellenti a causa della situazione generale.

Si pensi che la popolazione di Torino scese da 94 489 abitanti nel 1791 a 65 548 nel 1814 e che nel periodo napoleonico circa 20 000 persone vivevano a carico dei comitati di beneficenza, edizione laica e francesizzata delle opere pie<sup>1</sup>. Di questi cinque comitati, il primo aveva il compito di affrontare le questioni concernenti la sicurezza pubblica, provvedendo anche agli indispensabili «soccorsi all'indigenza»: facevano parte di questo comitato alcuni cittadini che, pur condividendo le nuove idee dell'Illuminismo, coltivavano comunque, seppure momentaneamente occultate e sotterranee, le antiche tradizioni di serietà e probità che avevano contraddistinto l'apparato burocratico e la realtà sociale dell'antico Regno di Sardegna<sup>2</sup>.

Fatta questa premessa, inevitabilmente il pensiero corre a quell'istituzione che, ormai da secoli, aveva contribuito efficacemente ad alleviare i bisogni della parte più indigente della popolazione, intervenendo sempre con oculata competenza e passione civile sul tessuto sociale piemontese: la Compagnia di San Paolo<sup>3</sup>. Per i francesi, nel periodo della loro occupazione, occuparsi di opere assistenziali, in un senso ampio del termine, significava entrare in rotta di collisione con le istituzioni ecclesiastiche, o comunque indirettamente legate alla Chiesa cattolica che,

<sup>1</sup> Cfr. ABRATE, pp. 136-39; sul periodo francese cfr. *All'ombra dell'Aquila imperiale. Trasformazioni e continuità istituzionali nei territori sabaudi in età napoleonica (1802-1814)*, 2 voll., Ministero dei beni culturali, Roma 1994.

<sup>2</sup> Cfr. G. VACCARINO, *I Giacobini piemontesi (1794-1812)*, 2 voll., Ministero per i beni culturali, Roma 1989; E. GENTA TERNAVASIO, *Dal giacobinismo al costituzionalismo: Luigi Colla giurista*, in I. BENIAMINO (a cura di), *Luigi Colla*, Neos, Rivoli 2011, pp. 9 sgg.

<sup>3</sup> Cfr. G. MERIGHI e A. CANTALUPPI, *La Compagnia di San Paolo nel passaggio dall'Antico Regime all'Età Repubblicana*, in *Dal trono all'albero della libertà. Trasformazione e continuità istituzionali nei territori del Regno di Sardegna dall'antico regime all'età rivoluzionaria*, 2 voll., Atti del convegno (Torino, 11-13 settembre 1989), Ministero dei beni culturali, Roma 1991, I, pp. 303 sgg.

com'è ben noto, rivestiva da sempre il ruolo di protagonista nella gestione del pauperismo. Va però detto che la gerarchia ecclesiastica piemontese non contava allora figure di grande rilievo: l'arcivescovo di Torino, Carlo Luigi Buronzo del Signore, sicuramente preoccupato, da buon pastore, dell'incolumità del suo gregge, si prestò a manifestazioni di aperto ossequio nei confronti del nuovo regime con una celerità improvvida ed eccessiva; il 12 dicembre 1798 o, meglio, il «22 frimajo dell'anno VII repubblicano», indirizzò ai «parrochi e rettori d'anime» un monito con il quale incaricava i suoi sacerdoti di impegnarsi nel seguire le regole indicate da San Paolo, per cui «ogni anima dee essere soggetta alle Podestà Superiori, imperocché non è Podestà se non da Dio, e quelle che esistono, sono da Dio ordinate». Come si vede, dunque, un totale appiattimento nei confronti dell'autorità dominante, quale che fosse, salvo poi a procedere a un rapido *revirement* quando, trascorsi pochi mesi, gli austro-russi avrebbero ripreso il controllo della situazione. Non si vuole ora riprendere il discorso sull'opportunismo del clero dirigente subalpino nel periodo dell'occupazione francese per criticare ancora il comportamento dei due arcivescovi di Torino, Buronzo e Della Torre, segnalatisi per un pronò adattamento, più o meno sincero, rispetto alle imposizioni prima repubblicane e poi imperiali della «Nazione Sorella». Piuttosto, ai fini del nostro argomento, pare indispensabile individuare, al di là della formulazione di giudizi più o meno impietosi, in questa sede del tutto ingiustificati, le forti componenti di instabilità derivanti dalla politica ecclesiastica francese e le sue ripercussioni in Piemonte, che crearono alla Compagnia di San Paolo, tradizionalmente orientata dall'autorità episcopale torinese, enormi problemi: di colpo, questa benemerita associazione che aveva alle spalle secoli di onorata attività si vide quasi sconfessata da quei pastori che l'avevano sempre indicata come un modello di virtù cristiane. L'adesione della Chiesa piemontese alle direttive d'oltralpe implicava la valutazione sostanzialmente negativa che la Rivoluzione e il bonapartismo davano delle confraternite<sup>4</sup>.

Il famoso *Dizionario* di Merlin su questo tema è rivelatore: da un lato esso è la eco delle polemiche dell'Illuminismo settecentesco, laico e libertino, dall'altro tratta l'argomento alla luce dei principî giurisdizionalistici e gallicani che la monarchia francese aveva adottato già prima dell'Ottantanove. Il concorso delle leggi della Chiesa e dello Stato viene dichiarato essenziale per lo stabilimento delle Confraternite, mentre per la loro soppressione è sufficiente una sola delle due autorità: se il vescovo ritiene che, a causa di abusi o mala gestione, l'interesse della Chiesa lo esiga, emana un decreto di estinzione; se lo Stato crede che sia suo interesse sopprimerle, «ha il potere di farlo da sé solo», revocando permessi, autorizzazioni, privilegi e soprattutto incamerandone i beni<sup>5</sup>. Nel diritto

<sup>4</sup> Cfr. G. TUNINETTI, *Gli arcivescovi di Torino e la politica ecclesiastica di Napoleone*, in *All'ombra dell'Aquila imperiale* cit., vol. I, pp. 413 sgg.; per una rilettura della figura di Buronzo si veda in particolare p. 415, nota 7.

<sup>5</sup> PH.-A. MERLIN, *Dizionario universale ossia repertorio ragionato di giurisprudenza e questioni di diritto* [...]

rivoluzionario si veniva in tal modo a enunciare, in sostanza, un principio radicalmente diverso rispetto a quelli espressi nel diritto canonico: se in quest'ultimo l'autorità dello Stato trovava precise limitazioni nelle volontà (espresse o tacite) dei fondatori, nelle nuove enunciazioni si sosteneva l'incondizionato e illimitato potere di disposizione da parte dello Stato.

In questa prospettiva sono dunque da individuare gli aspetti della conflittualità giuridica che, da allora in poi, avrebbe marcato l'esistenza della Compagnia: essa, come tante altre istituzioni nate nel contesto spirituale delle esperienze del diritto antico, era stata la manifesta espressione di quello *spontaneismo giuridico* che aveva trovato nell'eredità feconda dell'ordine giuridico medievale le sue basi profonde: quell'ordine che, tra *ius divinum* e *ius humanum*, garantiva spazi di libertà e di crescita autonoma, per la piena realizzazione di ideali partecipati dalla società<sup>6</sup>.

Per il trattamento riservato alle confraternite e compagnie è decisivo il decreto del 18 agosto 1792 che, in Francia, sopprime tutte le confraternite. L'Assemblea Nazionale, considerando che uno Stato veramente libero non deve avere nel suo seno alcuna corporazione, dichiara:

les congrégations séculières ecclésiastiques et laïques [...] et généralement toutes les corporations religieuses et congrégations séculières d'hommes et des femmes [...] les familiarités, confréries, les pénitents [...] les pèlerins, et toutes autres associations de piété ou de charité, sont éteintes et supprimées à dater du jour de la publication du présent décret.

Si stabiliva però che negli ospedali e case di carità si continuasse con la prestazione degli antichi servizi a favore dei poveri e dei malati, sotto la sorveglianza delle autorità municipali e amministrative. Non si dimentichi che la Rivoluzione francese, dopo aver ammesso i non cattolici a tutti gli impieghi civili e militari (decreto del 14 dicembre 1789) aveva secolarizzato e assorbito nello Stato la Chiesa cattolica, decretando il 12 luglio 1790 la costituzione civile del clero. Il 5 ottobre 1793 aveva solennemente abolito l'Era cristiana e stabilito che il culto della Ragione dovesse rimpiazzare tutti gli antichi culti.

Dunque, il provvedimento del '92 costituiva per così dire l'ultimo anello di una catena di disposizioni fortemente orientate verso quella laicizzazione estrema che trovava le basi nel deismo filosofico, propugnato tra gli altri da Robespierre. Concretamente, lo stesso decreto prevedeva minuziose disposizioni volte a regolare l'alienazione e l'amministrazione dei beni delle confraternite: in particolare si fissavano le norme per la vendita dei beni immobili, da effettuarsi con le stesse forme e modalità degli altri beni nazionali. Più tardi, anche a seguito del concordato con la Santa Sede del 15 luglio 1801, pubblicato come legge dello

versione italiana di una società di avvocati sotto la direzione dell'avv. Filippo Carillo, vol. III, G. Antonelli, Venezia 1835, pp. 257 sgg.

<sup>6</sup> Si veda ampiamente P. GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, Laterza, Roma-Bari 2006, in particolare pp. 50 sgg., 112 sgg.

Stato il 18 germinale anno X (8 aprile 1802), venne emanato il decreto 17 luglio 1805 con il quale si attribuivano alle fabbricerie i beni (se ancora esistenti) delle antiche confraternite<sup>7</sup>. Questa la legislazione francese in materia.

Il punto è: venne essa estesa al Piemonte? Va detto che la risposta al quesito si presenta piuttosto complessa e necessita di alcune premesse e precisazioni. È indubbio che lo scopo delle confraternite è sempre stato duplice: se dal punto di vista temporale i loro compiti sono stati molti e diversificati, rivestendo in ogni caso valori socialmente utili per la comunità, dal punto di vista spirituale, essenziale è per loro la promozione della maggior gloria di Dio attraverso l'esercizio della professione del culto cattolico<sup>8</sup>. Le opere di carità cristiana – lo si vede bene nella secolare storia della Compagnia di San Paolo – non potevano essere disgiunte dallo svolgimento delle celebrazioni, rituali e solennizzazioni previsti, da attuarsi scrupolosamente da parte di cattolici praticanti. Fatta quindi questa premessa, non c'è dubbio che, anche in Piemonte, la loro esistenza, articolata come ora s'è detto, potesse essere considerata ormai non più ammissibile alla luce dei nuovi principi. A conferma di un'animosità, evidentemente presente negli ambienti sovversivi piemontesi, ancor prima che a livello ufficiale si prendessero delle deliberazioni contro la Compagnia, troviamo che già dal gennaio 1792 il municipale giacobino Giobert ne aveva «requisito» l'oratorio perché in esso potessero «radunarsi i volontari coscritti nella Guardia Nazionale»<sup>9</sup>: si trattava però, a ben vedere, di una requisizione di fatto, attuata sul presupposto, per quanto pretestuoso, che vi fosse necessità di reperire dei locali utili per la comunità.

Si deve piuttosto considerare, come rilevante per il nostro tema, la soppressione della Commissione amministrativa degli ospizi del comune di Torino, disposta il 20 neveso anno XI: a questa facevano capo tutti gli enti assistenziali, laicizzati e dotati di redditi fissi proporzionali alle esigenze e ai compiti di ognuno<sup>10</sup>; in sua sostituzione, si dava ora vita a un Consiglio generale incaricato dell'amministrazione attiva dei beni e della direzione interna di tali ospizi, che erano diciotto e nei quali erano ricoverate quattromila persone di ogni età e sesso. Questo provvedimento investiva potenzialmente anche la Compagnia di San Paolo, che infatti ne subì le conseguenze, anche se la vicenda sotto il profilo giuridico non si presentò del tutto chiara: infatti, l'obiettivo della riforma era quello di porre sotto un'unica amministrazione tutti i fondi esistenti per poi procedere a una ripartizione, attuata dall'autorità centrale, conforme alle diverse finalità delle diverse opere; ma gl'incaricati da parte dell'amministrazione governativa di valutare le

<sup>7</sup> Cfr. D. DALLOZ, *Répertoire méthodique et alphabétique de législation et de jurisprudence*, vol. XIV, Bureau de la jurisprudence générale, Paris 1856, pp. 676 sgg.

<sup>8</sup> Cfr. F. SCADUTO, *Confraternite*, in *Digesto Italiano*, vol. VIII, parte I, Utet, Torino 1929, pp. 1021-46.

<sup>9</sup> ABRATE, p. 137.

<sup>10</sup> Cfr. «Bollettino degli atti dell'amministrazione generale della 27<sup>a</sup> divisione militare», XI (1803), n. 194, pp. 839 sgg.; P. NOTARIO, *L'Ospizio di Maternità nella Torino francese. Analisi di un'istituzione assistenziale*, in *All'ombra dell'Aquila imperiale* cit., vol. II, pp. 480 sgg.

diverse situazioni, esaminando lo stato della Compagnia di San Paolo, non soltanto lodarono, ma ammirarono «l'esattezza e la scrupolosità con cui venivano amministrati» i fondi della Compagnia, «ed essendosi persuasi che l'Opera della Compagnia di San Paolo come opera delle opere non poteva venir compresa nella Commissione Generale Amministrativa degli Ospizi dal Governo istituita, determinarono che tal'Opera dovesse sussistere, e conservarsi». Analogamente, la Compagnia non ricadde nei diversi procedimenti espropriativi in odio agli ordini e corporazioni religiose, già disposti con decreto del 28 termidoro anno X, dove si era stabilito che «tutti i beni di qualunque specie appartenenti agli stabilimenti soppressi» dovessero essere «messi sotto la mano della Nazione». Ciò non pertanto, risulterebbe da un'interessante *Memoria*, non datata ma ascrivibile ai primissimi tempi della Restaurazione, in cui si riassumono le tappe salienti della storia degli ultimi decenni della Compagnia, che «venne la Compagnia spogliata di tutti li fondi predetti, e questi furono messi sotto l'amministrazione della predetta Commissione»<sup>11</sup>.

Per meglio seguire il problema, va evidenziato come una sostanziale incertezza sia presente anche nella ricostruzione delle vicende generali delle confraternite piemontesi nel periodo francese. Infatti, se nelle intenzioni di Napoleone, «nulla, nella vita della Chiesa, doveva sfuggire» al controllo governativo, anche le fabbricerie e le confraternite, le cui sorti si intrecciarono, venivano direttamente interessate da provvedimenti abolitivi, riduttivi ed espropriativi. Col decreto del 7 marzo 1806 si ordinava ai vescovi di istituire in ogni parrocchia una fabbriceria, cioè un consiglio di amministrazione formato dal parroco e da laici; questa non era di per sé una novità, poiché già esistevano in alcune località istituzioni del genere, ma ora ogni parrocchia avrebbe dovuto provvedere: l'arcivescovo di Torino monsignor Della Torre intendeva proporre all'imperatore di affidare le fabbricerie alle confraternite, ma poi, dissuaso, mutò avviso. Napoleone il 30 settembre 1809 emanò un decreto di soppressione delle confraternite, ma queste proposero forti opposizioni, il che indusse il governo a compiere una correzione del decreto. Conseguentemente, con suo decreto 30 aprile 1811, l'arcivescovo comunicava ai vicari foranei che tutti i beni delle confraternite dovessero essere tollerate e continuare a svolgere la loro attività, limitandone però il numero a una per ogni comune e a cinque per la città di Torino<sup>12</sup>.

E la Compagnia di San Paolo? La sua posizione era delicata, rientrando essa per più versi nell'ambito della normativa restrittiva, e d'altro canto rivestendo un ruolo peculiare, anche in considerazione della funzione del Monte di pietà da essa gestito, di cui tratteremo subito. Certamente, il «grandioso patrimonio»,

<sup>11</sup> ASSP, I, CSP, *Storia*, 4, fasc. 4, s.d.

<sup>12</sup> Cfr. G. TUNINETTI, *Gli arcivescovi di Torino* cit., pp. 426 sgg.

accumulatosi nei secoli, amministrato dalla Compagnia in modo mai arbitrario, sostenendo essa di non essere «che la mera esecutrice della pia volontà de' fondatori di ciascuna delle opere sudette», ammontante a 4980 160,13 lire di Piemonte, fruttanti annualmente lire 183635,211, faceva gola: si cominciò con lo stabilire che dovesse essere sospeso il pagamento delle rendite dei monti e delle altre rendite dovute dalle Finanze alle «manimorte»<sup>13</sup>, fra le quali venne inclusa la Compagnia: pertanto essa perdettes i suoi crediti, ammontanti a oltre un milione e mezzo di lire, nonché la rendita da essi derivante di oltre 50000 lire annue. Ma – soprattutto – con legge del 9 febbraio 1810, si autorizzò la Commissione amministrativa di Torino a vendere ben trentacinque case appartenenti agli ospizi per fronteggiarne i debiti: la maggior parte di queste case apparteneva alla Compagnia. Nella citata *Memoria* si osserva esattamente che la Compagnia non era mai stata considerata, né poteva definirsi, un ospizio; inoltre essa non aveva alcun debito, «dunque le sue case non dovevano essere comprese nella vendita».

Ma è su un fronte ancor più ampio che il patrimonio doveva risultare fortemente intaccato: la Compagnia aveva circa 2 milioni di crediti e censi verso diversi comuni, corpi religiosi e privati; poiché il governo francese «lasciò le Comuni a secco, sopprese i corpi religiosi, e ne alienò, e confuse i beni, e finalmente le peripezie de' particolari cangiarono talmente la faccia delle loro fortune che molti de' debitori si resero insolventi», tale ingente somma risultò sostanzialmente inesigibile.

## 2. Il Monte di pietà: gli antichi Statuti sopravvivono come diritto quiescente.

Passiamo ora rapidamente a delineare l'altro aspetto rilevante per il ruolo e gli interessi della Compagnia, e cioè il Monte di pietà. La premessa è la seguente: la Compagnia si mantiene fedele, anche nel periodo francese, ai suoi Statuti e, quando sia possibile, alla normativa prefrancese: questo preciso intento viene ribadito in tutte le occasioni in cui i confratelli possono far sentire la loro voce e le loro proteste. È un interessante dato storico-giuridico, poi, il rilievo conferito dalla Compagnia al fatto che gli Statuti originari fossero stati «formati dai Confratelli» stessi, per poi essere visti dal Senato di Piemonte e approvati da Pio V: essi erano un tipico frutto dello spontaneismo giuridico postmedievale e quindi, in epoca francese – in cui i richiami alle basi giusnaturalistiche erano costanti e si insisteva sugli assiomi individualistici e volontaristici –, il principio dell'autonomia negoziale, considerato uno dei cardini del *Code Napoléon*, avrebbe

<sup>13</sup> Comunità, corpi e stabilimenti pubblici la esistenza dei quali si perpetua mediante la surrogazione sempre successiva delle persone che li compongono o li amministrano (cfr. PH.-A. MERLIN, *Dizionario universale* cit., vol. VIII, pp. 651 sgg.). Uno degli atti più importanti del periodo rivoluzionario in Francia fu l'abolizione con la celebre legge del 17 nevosio a. II (6 gennaio 1794) del fedecommesso e del maggiorasco (cfr. I. SOFFIETTI, *La nuova società e il diritto: il caso delle successioni in Piemonte*, in *All'ombra dell'Aquila imperiale* cit., vol. I, pp. 300 sgg.).

dovuto consentire ampi spazi al diritto in concreto fatto proprio dai confratelli. Vedremo presto se ciò accadesse.

Il Monte di pietà era stato fondato nel 1579 perlopiù da membri della Congregazione di San Paolo, che ne deteneva la direzione; nel periodo francese i fondi erano di oltre 200000 lire, poi scesi per la svalutazione<sup>14</sup> a circa 80000 lire, oltre a un patrimonio immobiliare di una certa consistenza, visto che rendeva 4000 franchi annui. Se ne era decisa la chiusura il 27 giugno 1801 con un provvedimento prefettizio<sup>15</sup> (fig. 1), ma anche riguardo a questo ente le deliberazioni dell'autorità francese furono tutt'altro che univoche. Il 10 fruttidoro anno XIII il prefetto «considérant que le Mont de Piété de Turin n'a jamais été supprimé de droit», stabilì che il provvedimento di chiusura venisse sospeso. Non si deve dimenticare che, stabilita la chiusura, si era verificato un vistoso aggravio delle condizioni dei bisognosi che si erano visti «gettati nelle mani delle case di prestito». Dunque, la situazione imponeva delle scelte più coerenti e quindi, il 25 fruttidoro anno XIII, a opera di una commissione presieduta dal *maire* di Torino, si presentò un progetto di ricostituzione del Monte, chiedendo al prefetto («nune tutelare» onnipotente nel sistema centripeto napoleonico) di poter per intanto prestare delle piccole somme gratis<sup>16</sup>.

Dopo la chiusura, o meglio la *suspension* del Monte, numerosi immobili e capitali erano passati in altre mani e, in parte, nella cassa della Commissione amministrativa degli ospizi: si trattava quindi ora, anche se la cosa non si presentava di facile attuazione, di reintegrare quei fondi e, inoltre, di scrivere nuove regole<sup>17</sup>. Se, da un lato, quindi, si intendeva riconfermare nella sua essenza il rispetto della volontà e dei diritti dei fondatori, dall'altro la Commissione voleva proporre una serie di nuove disposizioni che sembrassero più adatte allo spirito dei tempi e alle impellenti esigenze del momento. Si sarebbe prestato denaro in ragione dei quattro quinti del valore degli oggetti d'oro e d'argento e dei due terzi del valore degli altri pegni; trascorso un anno gli oggetti non ritirati avrebbero potuto essere venduti pubblicamente a mezzo di un *commissaire priseur*. I denari percepiti sarebbero stati rimessi ai proprietari dei beni, dopo aver dedotto dal ricavato la somma prestata e l'indennità dovuta per i mesi decorsi dal giorno del prestito, prevedendosi però che per «les petits prêts qui se font gratis, on ne fera aucun prélèvement»<sup>18</sup>. Dopo tre anni, comunque, i denari ottenuti e non re-

<sup>14</sup> Com'è noto, il governo, invece di rispettare le sue promesse mantenendo il valore nominale dei biglietti di credito in corso, ridusse progressivamente il loro valore, in particolare penalizzando i biglietti superiori a 50 lire: essendo il capitale del Monte e delle altre opere della Compagnia prevalentemente in biglietti di grosso taglio, il danno fu assai alto (cfr. ABRATE, p. 137, e P. NOTARIO, *La vendita dei beni nazionali in Piemonte nel periodo napoleonico*, Banca commerciale Italiana, Milano 1980, p. 52).

<sup>15</sup> ASSP, I, MP, *Storia*, 195, fasc. 10.


<sup>16</sup> ASSP, I, MP, *Verballi-Ordinati*, 197, pp. 33-35.

<sup>17</sup> *Ibid.*, pp. 4-15.

<sup>18</sup> *Ibid.*, p. 8.

Figura 1.

Decreto di chiusura del Monte di pietà «già amministrato dalla ex-Compagnia di S. Paolo», Torino, 8 messidoro anno X repubblicano (27 giugno 1801).



clamati sarebbero passati all'Istituto, responsabile per la custodia e la tutela dei pegni. Un certo richiamo al passato regime, che consacrava la volontà dei fondatori, conferma che lo spirito che animava il dominatore napoleonico non era più quello ferocemente giacobino degli anni precedenti: fra l'altro venne stabilito che il Monte sarebbe stato autorizzato a riaprire al pubblico nella sua antica sede detta di San Paolo il 7 frimaio anno XIV (28 novembre 1805), provvisoriamente tutti i giorni esclusi i festivi, dalle 8 alle 13, servendosi dei fondi esistenti nella sua cassa<sup>19</sup>. In sostanza, dunque, la Compagnia, passibile di abolizione in quanto confraternita, a un certo momento equiparata agli ospizi con tutte le conseguenze negative che ciò comportava, veniva in realtà riconfermata nella sua esistenza per la gestione dell'importantissimo Monte di pietà. Si può in fondo ravvisare nei provvedimenti francesi una sorta di intermittenza, di discontinuità proprio riguardo alla Compagnia, che evidentemente godeva di specchiata fama e la cui attività benefica, da tempo collaudata, poteva agevolare il consenso nei confronti del regime napoleonico.

Il provvedimento di soppressione di nove diocesi piemontesi e di riaccorpamento dei loro beni, pur non riguardando direttamente la Compagnia di San Paolo, testimonia da un lato il rinnovato intento della Chiesa di veder garantito il rispetto delle regole di fondazione degli enti di assistenza, e dall'altro una certa disponibilità, almeno formale, del governo napoleonico ad aderire a tale richiesta. Si può dedurre che i beni delle compagnie potessero continuare ad avere una loro individualità, nella finalizzazione delle rendite a quegli scopi previsti dagli statuti di fondazione. Allorché si trattò di disporre di beni spettanti a enti legati alla Chiesa a vario titolo, si stabilì che questi, seppure amministrati dalle autorità statali, rimanessero integri e mantenessero la loro destinazione conforme alla volontà dei fondatori. In questa linea si pone l'opinione già sostenuta da studiosi di diritto ecclesiastico del passato secondo la quale le confraternite in Piemonte, contrariamente a quanto sostenuto da altri, non sarebbero state spogliate dei loro patrimoni immobiliari<sup>20</sup>. Una certa pubblicistica coeva, forse non così filofrancese come vorrebbe far intendere, spingeva nella stessa direzione, conclamando, in sintesi, l'intangibilità della proprietà privata<sup>21</sup>.

Appelli retorici a parte, si può sostenere che non ci fu in Piemonte un automatismo di esproprio generalizzato a carico delle compagnie e confraternite, com'era avvenuto in Francia; la Compagnia di San Paolo, formalmente solo toccata a metà dai provvedimenti ablatori, usciva dal periodo francese comunque inevitabilmente e pesantemente lesa nel suo patrimonio. Si deve aggiun-

<sup>19</sup> *Ibid.*, p. 72.<sup>20</sup> Cfr. G. MARTINI, *Storia delle confraternite italiane con speciale riguardo al Piemonte. Studio di storia di diritto ecclesiastico italiano*, U. Franchini, Torino 1935.<sup>21</sup> Si veda ad esempio H. BENS, *Coup d'oeil oeconomico-politique sur le Piémont, an VII*, Pane et Barberis, s.l., s.a. (consultabile presso la Biblioteca Federico Patetta del dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università di Torino, coll. 8 L 32).

gere che, per quel che attiene alla sua fisionomia giuridica, essa non era stata mai modificata, conservando i suoi antichi Statuti, seppur ridotti al rango di diritto quiescente.

### 3. *La Restaurazione: fedeltà alla tradizione statutaria.*

Trattare delle vicende giuridiche della Compagnia di San Paolo nel periodo della Restaurazione, dopo «gli anni di eclisse» del periodo francese<sup>22</sup>, postula la comprensione del disagio fortemente spirituale, ancor prima che politico, vissuto dai confratelli nel periodo napoleonico, laicista e anticlericale: fin dalle sue origini la Compagnia aveva proposto un modello di vita collettiva da parte dei confratelli, che mettevano in pratica il desiderio di costituire una comunità cattolica operante per la realizzazione di opere buone. Il loro, in fondo, era il *beau idéal* aristocratico, che ora era nuovamente possibile attuare con l'adesione allo spirito della cultura romantica e con il rifiuto delle astratte e algide visioni degli atomi individualisti, così come delle razionalistiche aspirazioni verso un'assistenza pubblica, da distribuire secondo paradigmi forse egualitari, ma spassionati, forse esatti ma troppo freddamente elaborati.

Dunque, è lecito attendersi che la Restaurazione rappresenti per la Compagnia il momento della riconquista degli spazi che le sono consoni, purché non si dimentichi che la passione che anima i confratelli dopo la parentesi francese non dev'essere soltanto valutata come un legittimo desiderio di riprendersi ciò che è proprio, ma consiste soprattutto nel fervore di riprendere l'attività, in coerenza piena con le regole statutarie liberamente accettate e immutate da secoli: è una cosciente reazione rispetto alle angustie dell'antistoricismo illuminista<sup>23</sup>. È assodato che è presente nella Restaurazione europea in generale, e in particolare in Piemonte, un forte richiamo al valore della *tradizione* (vero *mot-clé* di quel periodo storico), il che implica inevitabilmente anche fedeltà: al re, alla Chiesa, alle proprie origini culturali, al proprio ceto e, nel caso dei nostri confratelli, certamente fedeltà alle proprie regole statutarie: è il preludio storicista che, a ben vedere, starà alla base della formazione di una consapevole coscienza nazionale.

«Élite di sangue e di toga»<sup>24</sup>, la Compagnia aveva col tempo ampliato le finalità originarie sposando gli obiettivi assistenziali del governo sabauda: coerentemente con queste basi, nel 1815 la Compagnia indirizza al sovrano una supplica nella quale chiede la reintegrazione nel possesso «dei suoi antichi beni e fondi sottrattile

<sup>22</sup> ABRATE, p. 142.

<sup>23</sup> Cfr. M. A. BENEDETTO, *Vico in Piemonte. Contributo alla storiografia filosofica e giuridica nell'età del Risorgimento*, in «Memorie dell'Accademia delle Scienze di Torino», 3<sup>a</sup> serie, I, parte II (1952), pp. 37-266, in particolare pp. 42 sgg.

<sup>24</sup> ABRATE, p. 141.

dalla Commissione Amministrativa sotto il passato Governo»<sup>25</sup>. Questo significa: 1) che il patrimonio accumulato nei secoli dalla Compagnia era, almeno nelle sue componenti essenziali, ancora esistente, se si escludono le trentacinque case aliene a prezzo vile<sup>26</sup>; 2) che nonostante il famigerato editto del maggio 1814 con il quale il re aveva cancellato con un tratto di penna tutte le innovazioni francesi, l'esecuzione dello stesso editto non era in concreto avvenuta, per quel che riguarda il ripristino della Compagnia stessa. Infatti la supplica precisa che, nonostante la Compagnia fosse stata autorizzata ad assumere «le incombenze di cui era incaricato il soppresso Ufficio denominato di beneficenza» (creato dai francesi), con l'affido dell'amministrazione dei beni e redditi precedentemente gestita dall'Ufficio stesso, il patrimonio della Compagnia risultava tuttora «trattenuto dalla Regia Commissione amministrativa provvisoria degli Ospedali». Ormai, è ovvio, i confratelli non hanno più timori nel palesare all'autorità gli scopi sociali: distribuire, come nel passato, i redditi «per una parte in doti a povere figlie di nobili, od altrimenti di civil condizione, di negozianti decaduti, d'artigiani, di cattolizzate, di parenti de' fondatori o d'altre classi da queste determinate, per altra parte in pensioni ordinate da' stessi fondatori, ed ogni restante a' poveri vergognosi delle diverse classi, ed a cattolizzati»<sup>27</sup>. Finalità di assistenza ben mirate alla conservazione dell'assetto sociale, correggendone, nei limiti del possibile, le smagliature, nella convinzione profonda che tale assetto meritasse di essere il più possibile restaurato e ripristinato; com'è noto, la categoria dei «poveri vergognosi» era tra le maggiormente considerate dalla beneficenza d'Antico regime, preoccupata nei confronti di chi aveva disceso senza colpa i gradini della scala sociale.

Con la Restaurazione ripresero largamente vigore gli antichi meccanismi della burocrazia sabauda, tra i quali la Delegazione, e cioè una commissione di funzionari di elevato livello, creata *ad hoc* per risolvere concreti problemi, permanendo, almeno in parte, l'antica confusione tra attività giurisdizionali vere e proprie e attività amministrative: ecco allora che viene istituita la Regia delegazione per gli ospedali ed ospizi, il cui presidente, senatore Borgarelli, con una lettera del 27 luglio 1815, stabilisce che la

Compagnia di San Paolo riassumendo l'antica direzione, e ricevendo tutti li titoli, documenti, ed oggetti, che la riguardano, prenda sin d'ora sotto la sua amministrazione tutti i frutti, e redditi degli effetti stabili, e crediti di sua particolare spettanza, con esigerne gl'arretrati inesatti a tutto giugno ora scorso, coll'obbligo però di far fronte al pagamento de' debiti tutt'ora esistenti, contratti per la manutenzione delle due Opere pie, Soccorso, e Deposito, dal primo di gennaio corrente anno in poi<sup>28</sup>.

<sup>25</sup> ASSP, I, CSP, *Storia*, 4, fasc. 3, 1815.

<sup>26</sup> *Ibid.*, fasc. 12, 1826: «È cosa notoria che le case di Torino avevano generalmente sofferto una notevole diminuzione di valore per la minorazione della popolazione che ne aveva reso tenue il reddito, e di difficile riscossione».

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibid.*, 4, fasc. 7.

In realtà, l'Ufficio di beneficenza - ora affidato alla Compagnia di San Paolo - non era stato in grado di funzionare perché il reddito assegnatogli di 80 000 franchi dalla Commissione degli ospizi, «neppure realmente esiste», perché costituito da rendite il cui pagamento era stato sospeso, o da «censi perpetui, i quali, essendo litigiosi, o dovuti per la maggior parte da insolventi», non erano quantificabili se non per la metà circa del loro ammontare, «dimodoché il reddito nominale di franchi 80 000 si riduce in valore reale a franchi 14 000» neppure corrispondente a un tredicesimo del vero reddito della Compagnia<sup>29</sup>. I confratelli intendevano riprendere con ardore le proprie funzioni, che vennero precisate in una «Memoria indirizzata a Sua Maestà sull'origine e sugli scopi della Congregazione di San Paolo». Principalmente, l'aiuto ai «poveri vergognosi: quelli che o essendo nobili per decadimento delle famiglie, o essendo ricchi, per qualche disastroso accidente, impoverirono»; la povertà di costoro è peggiore di quella dei mendicanti, perché essi «arrossiscono di confessarsi famelici», per cui le elemosine devono essere loro somministrate segretamente (è opportuno tener ben presente questo punto perché su di esso si appunteranno le spietate critiche dei decenni successivi). La Compagnia sottolinea che, a norma degli statuti tuttora vigenti, non le era consentito in alcun modo di esercitare arbitrariamente la propria opera, posto che essa non era che «la mera esecutrice della pia volontà de' fondatori di ciascuna delle opere sudette, quantunque riunite» sotto la sua direzione<sup>30</sup>.

Con Regio biglietto del re Carlo Felice, datato 13 febbraio 1824, si istituì una nuova delegazione<sup>31</sup>, che aveva il compito di preparare un progetto di liquidazione dell'attivo delle Opere pie di Torino e del pagamento dei loro debiti; si trattava di far ordine tra i patrimoni - e i debiti - dei diversi enti, così in subbuglio da decenni. Questa operazione, assai delicata, causò la produzione di numerosi pareri, diversamente orientati. Si giunse così al regno di Carlo Alberto: conservatorismo e progressismo, liberismo e protezionismo si intrecciano tanto da fornire prezioso ed emblematico materiale per chi intenda approfondire gli elementi di un vero modello di transizione. L'elettismo, che già aveva preso forma durante la Restaurazione, soprattutto in chiave giuridica, assunse ora una dimensione più propriamente politica: dirigismo assolutistico, ma «ammodernato», professione di devozione verso la Chiesa, ma interventismo in quella che tradizionalmente era la delicata area della beneficenza gestita dalla Chiesa stessa, paternalismo monarchico riveduto alla luce dell'eredità tecnocratica napoleonica: il Regio editto del 24 dicembre 1836, con il quale il re dispone che le «pie intenzioni» dei suoi fedeli e amati sudditi vengano sottoposte all'«immediata vigilanza e tutela della sovrana autorità» rientra nella generale opera di ristrutturazione di tutto l'apparato amministrativo, culminata con i provvedimenti dell'anno successivo.

<sup>29</sup> *Ibid.*, fasc. 3, 1815.

<sup>30</sup> *Ibid.*, fasc. 4, s.d.

<sup>31</sup> *Ibid.*, fasc. 11, 1824.

L'editto, che non si applica agli istituti di carità e beneficenza che «siano anche nella parte economica diretti ed amministrati da qualche corporazione religiosa», stabilisce regole uniformi per i vari enti, delineando un sistema di controlli analogo a quello generalmente previsto per la gestione delle regie finanze. Si prescrive - fra l'altro - che sia indispensabile l'autorizzazione governativa per le compravendite, le permutate, le transazioni, così come per l'acquisto di legati, eredità e donazioni, sottoposti a oneri o condizioni<sup>32</sup>.

#### 4. Il nuovo regime costituzionale e il disfacimento della Compagnia.

Ma è col 1848 e con il nuovo regime costituzionale introdotto dallo Statuto Albertino che la plurisecolare vicenda storico-giuridica della Compagnia si affaccia a una svolta decisiva e irreversibile. Quasi immediatamente l'introduzione del parlamentarismo consentì la forte contestazione della Compagnia: gravi accuse le vennero rivolte davanti alla Camera dei deputati, tanto che il ministro dell'Interno, Ricci - si noti, su richiesta della Compagnia stessa - dispose il 5 luglio 1848 la nomina di una commissione d'inchiesta sull'amministrazione delle diverse opere gestite, presieduta dall'intendente generale cavalier Bianchi di Lavagna, collaudato burocrate esperto di problemi di alta amministrazione, che indirizzò una *Nota* al rettore della Compagnia in cui si individuavano in «6 sommi capi» i diversi e numerosi lasciti amministrati, e precisamente: 1) Ufficio pio; 2) Opera di beneficenza; 3) Esercizi spirituali; 4) Monte di pietà; 5) Ritiro delle figlie del soccorso; 6) Ritiro detto del deposito. Considerando poi che la Compagnia nel corso del tempo aveva acquistato beni immobili, impiegato capitali in censi e mutui, e in rendite del debito pubblico, la Commissione voleva che si individuassero i nomi e la volontà dei benefattori, dei debitori, la data e la natura del titolo, l'ammontare delle rendite annue<sup>33</sup>. Le nubi si addensavano sul cielo della Compagnia... Il 19 luglio 1848 il deputato Dalmazzo ne aveva chiesto la soppressione attraverso un'aggiunta alla legge riguardante la soppressione dei gesuiti: peraltro, dopo aver ascoltato dal deputato Despines la spiegazione di quale fosse il «vero stato e scopo di quella Compagnia», persuaso, aveva bontà sua ritirato la proposta. Successivamente il deputato Borella insistette sulla soppressione, presentando una proposta di legge.

<sup>32</sup> Cfr. *Raccolta dei Regi Editti, manifesti ed altre provvidenze de' magistrati ed uffizi*, vol. XXXVII, Davico e Picco, Torino 1837, pp. 9 sgg. Che la restituzione dei beni alle confraternite in generale non fosse ancora avvenuta lo dimostra - fra l'altro - un ricorso avanti la curia vescovile di Tortona in cui una confraternita chiedeva di essere riammessa nel possesso e nell'amministrazione dei suoi beni, nonché il rendiconto «per la gestione avuta dall'epoca in cui, abolite le così dette fabbricerie, si richiamarono ai proprii diritti le Confraternite» (*Diario forense universale ossia Giornale giuridico-legale-pratico di un avvocato piemontese*, vol. XXXII, G. Favale, Torino 1838, p. 347).

<sup>33</sup> ASSP, I, CSP, *Storia*, 4, fasc. 13, 1848.

A sua volta la Compagnia riuscì a far pervenire una replica contenente molte argomentate osservazioni, ribadendo che «il gran numero dei lasciti che venne a formare e accrescere il patrimonio della Compagnia è una prova della confidenza che godeva nel Pubblico»; del resto anche lo Stato si era sempre fidato della Compagnia e della correttezza dei confratelli affidando loro quell'importante istituzione che era il Monte della fede, «il quale corrispondeva pressoché all'attuale Debito Pubblico»<sup>34</sup>. Secondo i confratelli, nel 1848 la Compagnia poteva essere definita o come un'associazione di individui che si riunivano per praticare in comune atti di religione, o come un'opera pia, amministratrice del proprio patrimonio ed esecutrice dei diversi obblighi conferitile con i lasciti, o come l'amministratrice di stabilimenti particolari la cui gestione le era affidata. A questo punto le argomentazioni dei confratelli si facevano precise e insidiose: se si intendeva sopprimere la Compagnia come confraternita, si violava il diritto di associazione garantito dallo Statuto. Se si voleva sopprimerla come amministratrice dei lasciti, al fine di variarne la destinazione, si sarebbe operata un'espropriazione e una violazione delle ultime volontà dei testatori. Se si voleva sottrarre l'amministrazione delle opere affidate non era affatto necessaria una legge di soppressione, essendo sufficiente da parte del ministero la revoca di tali affidamenti. Recisamente, poi, si contestava che la Compagnia fosse pervasa da uno «spirito gesuitico», se come tale si intendeva uno «spirito di simulazione e di raggiro»: al contrario, giammai la Compagnia era stata un'associazione politica, giammai aveva elargito sussidi per fini indiretti e contrari allo spirito di carità, avendo invece somministrato aiuti «anche a famiglie di compromessi politici». Dunque, niente affatto un covo di bigotti e reazionari ma, semplicemente, dei corretti e scrupolosi amministratori di beni la cui rendita doveva essere puntualmente utilizzata come i vari donatori avevano stabilito. Un punto merita ulteriore attenzione, perché riguarda proprio le regole giuridiche alla base della Compagnia: le si criticava, fra l'altro, anche perché tali regole, nate in epoca premoderna, non sarebbero più state adatte ai tempi. Ebbene, con la sua puntuale replica, la Compagnia sostiene che tale asserzione è «del tutto gratuita e fatta senza cognizione delle riforme che furono introdotte alle regole con particolari Ordinati»: in altri termini, la base statutaria fondamentale per regolare la vita e l'attività dei confratelli, per quanto venerabile e tuttora nella sua essenza in vigore, aveva subito delle modifiche realizzate attraverso la forma dell'ordinato, e cioè della delibera assembleare, e ulteriori modifiche, se necessarie, si sarebbero potute fare. Ma citiamo testualmente la eloquente replica:

<sup>34</sup> *Ibid.*, fasc. 14, 1851. Interessanti riscontri in I. SOFFIETTI, *L'espulsione dei Gesuiti nel 1848: aspetti giuridici*, in B. SIGNORELLI e P. USCELLO (a cura di), *La Compagnia di Gesù nella Provincia di Torino dagli anni di Emanuele Filiberto a quelli di Carlo Alberto*, Atti del convegno (Torino, 14-15 febbraio 1997), Spaba, Torino 1998, pp. 445-51.

D'altronde, le regole che si citano sono di antica data, ed è ben noto che trattandosi di regolamenti interni di una società, non è sempre necessaria una deroga per atto formale ad ogni articolo, bastando una lunga consuetudine di inosservanza per escluderlo; d'altra parte, le regole della Compagnia sono private e per soli soci, e relative all'amministrazione interna della medesima, sicché nessun vantaggio o danno può tornare per esse allo Stato; e dato che ancora sussistessero delle regole non adattate ai tempi presenti, *la stessa società che ebbe il diritto di farsi le prime sue regole, e di variarle, ha per certo anche attualmente il diritto di riformarle*, e chiedere qualora occorresse le necessarie autorizzazioni<sup>35</sup>.

Un'altra insidiosa quanto inconsistente accusa sosteneva che la Compagnia esercitasse l'usura attraverso i prestiti concessi dal suo Monte di pietà; ma la realtà era ben diversa: per i piccoli prestiti il Monte non richiedeva alcun interesse; esso era «aperto due volte la settimana, il prestito dura un anno, e il limite del deposito è da 50 centesimi a 100 lire». Negli altri casi, la Compagnia, dovendo procurarsi i capitali al tasso dell'interesse legale (5 per cento), e dovendo altresì retribuire gli impiegati e far fronte alle spese vive, deve aumentare dell'1 per cento l'interesse legale e, non essendo ciò sufficiente, deve aggiungere un diritto di bolletta proporzionale all'ammontare del prestito «onde assicurarsi che le entrate superino di qualche poco la spesa, attenendosi all'apposito regolamento datole dal Sovrano». I confratelli riaffermano la grande missione sociale del Monte, che risulta essere «l'unico mezzo con cui il povero trova credito, ipotecando, per così dire, i suoi effetti mobili». La successiva accusa ha del paradossale: si rimprovera la Compagnia di pessima gestione perché, essendo titolare di un patrimonio di circa 20 milioni di franchi, ne ricava soltanto 800 000 all'anno e perché «oculta il maneggio de' proprii fondi non rendendo alcun conto della sua amministrazione».

Anche su questo punto la replica è esauriente: i redditi derivanti dal patrimonio (di 6 157 309,84 lire) e ammontanti a 169 769,49 lire vengono distribuiti – come previsto dagli antichi Statuti – fornendo da 60 a 70 doti, 45 pensioni del Ritiro del soccorso, 30 pensioni del Ritiro del deposito, 14 pensioni in altri ritiri, 100 vesti a povere zitelle. Inoltre si soccorrono i poveri vergognosi che, secondo il tenore degli antichi lasciti, sono da dividere in tre classi: 1) persone distinte, loro vedove, e famiglie, che occuparono ragguardevoli cariche civili, militari ed ecclesiastiche; 2) persone laureate, o già possidenti, agiati, i regi impiegati, banchieri, notai, causidici e simili; 3) capi di fabbriche o di negozi, mercanti all'ingrosso, artisti distinti «ed in una parola di qualunque persona, che per la sua posizione sociale vivesse civilmente prima che scapitasse di fortuna». Si distribuivano inoltre, per i catecumeni e i battezzati, per i malati e i poveri di condizione distinta 2543,55 lire, e per i malati e i poveri di qualunque ceto 10624,55 lire.

Era evidente che la fedeltà alle antiche regole statutarie, che si erano preoccupate di rimediare, almeno in parte, alle conseguenze negative del declassa-

<sup>35</sup> ASSP, I, CSP, *Storia*, 4, fasc. 14, 1851.

mento sociale, vissuto molto drammaticamente in una società cetuale fortemente gerarchizzata, rendeva attaccabile la Compagnia: dispiacevano, nell'Ottocento liberale e anticlericale, più che la sua missione di sostenere i decaduti, la sua forte impostazione religiosa, l'aiuto ai convertiti alla fede cattolica, l'autonomia patrimoniale e la privatezza dei suoi bilanci e delle sue deliberazioni. I contrasti fra governo e Compagnia, ben presto destinati ad acuirsi, possono anche essere considerati come una utile testimonianza della transizione da una certa idea del diritto a un'altra pressoché antitetica: come il liberalismo andasse acquistando (almeno in Italia) una dimensione fortemente statualistica, che in buona sostanza riduceva lo spazio delle autonomie e dell'associazionismo, imponendo un sistema di verifiche e controlli.

Come si arrivò al fatidico Regio editto del 30 ottobre 1851? Come s'è detto, fin dal 1848 vi erano state petizioni alla Camera dei deputati perché si chiarisse il *modus agendi* della Compagnia di San Paolo. La commissione nominata aveva rilevato che questa si era nel tempo avvezza

a ravvisare nelle opere di beneficenza unicamente l'adempimento di un obbligo di cristiana pietà, senza giammai considerare la sua gestione come un ramo di Pubblica Amministrazione, ed a confondere così le cause con gli effetti; essa tenne sempre più conveniente d'affidarne l'esercizio a persone religiose per proprio istituto, anziché ad esperti amministratori, e di determinare in segreto, talvolta più dalla condizione sociale e dall'abitudine di esterne pratiche religiose che non dalla moralità e dalla realtà dei bisogni, le famiglie e gli individui a soccorrerli<sup>36</sup>.

Una beneficenza faziosa e mal gestita, in conclusione. L'obiezione per cui la Compagnia era una semplice associazione privata libera di seguire regole proprie veniva però smentita dal fatto che essa, in realtà, svolgeva per così dire un ruolo "pubblico", in quanto esercitava l'Opera di beneficenza, creata dal municipio di Torino nel 1708, affidatale nel 1814 con lo stanziamento annuo di 25000 lire tratte dai proventi del dazio civico, poi elevato con Regio biglietto 20 dicembre 1834 a lire 33000, e il Monte di pietà ad interessi, eretto dal governo (francese) nel 1805 e affidatole provvisoriamente dal Ministero dell'Interno con dispaccio 5 agosto 1815, con relativa dotazione. Peraltro, la commissione aveva dovuto riconoscere che non vi era stata malversazione dei fondi, lodando anzi «la disinteressata carità di quei membri della Compagnia che a sollievo dei poveri consacrano le loro opere ed un tempo per essi prezioso», ma – e qui sta veramente il nodo giuridico del problema – proprio la scrupolosa osservanza degli antichi ordinamenti, non la loro violazione, veniva addebitata ai confratelli: «il motivo dei pubblici reclami e censure proviene, non da abuso, ma bensì da rigorosa applicazione di una regola o norma preesistente». Le conclusioni della commissione vanno riportate testualmente perché nulla è necessario aggiungere a esse:

<sup>36</sup> *Ibid.*, fasc. 15, 1851, p. 2.

Ma nel tempo stesso ha dovuto ritenere che la Compagnia di San Paolo è essenzialmente una congregazione religiosa, soggetta a certi Statuti e determinate regole, da cui nessuno dei membri crede di poter coscienziosamente deviare né d'acconsentire affinché vengano in qualunque caso o tempo dalla stessa Congregazione variate o menomamente modificate, e che intanto siano in aperta contraddizione colle odierne civili tendenze<sup>37</sup>.

Conseguentemente, la commissione non riteneva accettabile che la Compagnia, così come si presentava, detenesse l'amministrazione «assoluta ed esclusiva di uno fra li più cospicui patrimoni che esistano nello Stato»<sup>38</sup>. Ma, a questo punto, si verificò un colpo di scena.

Come previsto, il rapporto della commissione venne trasmesso al Consiglio di Stato che, dopo aver lungamente riesaminato il problema, nella seduta del 7 novembre 1849 assunse un parere unanime di segno opposto, affermando che i reclami presentati da trecento «uomini di nessuna notabilità nella sfera politica e nelle amministrazioni caritative» non erano sufficienti per attaccare la Compagnia, che si era «contenuta gelosamente nei limiti delle rispettive fondazioni»<sup>39</sup>; inoltre, «l'oggetto capitale dell'Opera essendo quello della distribuzione dei sussidi ai poveri vergognosi, non potrebbesi sperare gran fatto la necessaria segretezza ed i dovuti riguardi in un'operazione che i benefattori vollero raccomandata alle più squisite delicatezze, qualora venisse, come si propone, affidata ad un'amministrazione di numerosi individui, per quanto possano essere benemeriti»<sup>40</sup>. Ossia, il Consiglio di Stato riteneva che la proposta di radicale riforma intaccasse a fondo l'essenza stessa dello scopo sociale, alterando totalmente le regole giuridiche della fondazione della Compagnia. Peraltro, il Consiglio di Stato suggeriva alcune modificazioni dei regolamenti della Compagnia, «volute dalla natura dei tempi e dalle mutate circostanze»<sup>41</sup>, e che si dovesse suggerire alla Compagnia di operare tali modifiche statutarie. Si noti che anche in quest'ultima parte il parere del Consiglio di Stato è rispettoso dell'autonomia normativa della Compagnia. Questa, richiesta dal governo di comunicare quali fossero gli Statuti che la reggevano, candidamente dovette dichiarare che erano sempre quelli del 1701. Peraltro, uno dei consiglieri asserì che era a conoscenza del fatto che dette regole, nel decorso del tempo, avevano subito non poche modificazioni, che era dunque indispensabile recuperare nella loro integrità e totalità. Dopo numerose sollecitazioni, la Compagnia trasmise al ministero un fascicolo di delibere e altre scritture, accompagnate da una relazione, con le quali si voleva sostenere che le modifiche apportate erano «molto importanti»<sup>42</sup>: in ogni caso, se gli Statuti non fossero apparsi «con-

<sup>37</sup> *Ibid.*, pp. 3-4.

<sup>38</sup> *Ibid.*, p. 4.

<sup>39</sup> *Ibid.*, p. 5.

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> *Ibid.*, p. 7.

formi ancora alle nuove esigenze dei tempi attuali» sarebbe stato sufficiente apportare «ben poche variazioni»<sup>43</sup> per renderli attuali.

A questo punto, però, il ministero assunse una linea dura: negò che le modifiche, «isolate e speciali quali sono, più organiche che di sostanza»<sup>44</sup>, avessero variato «l'economia generale delle regole antiche»<sup>45</sup>, che era rimasta in pratica la stessa; pur escludendo le malversazioni, affermò che il sistema della distribuzione degli aiuti era sbagliato; affermò che la Compagnia aveva scrupolosamente seguito gli Statuti che «dettati in altri tempi e sotto altre influenze, male effettivamente consuevano coi tempi che ora corrono, auspicati dal morale e politico incivilimento, sotto l'egida di un Governo Costituzionale»<sup>46</sup>; sottopose alla firma del re un decreto che prevedeva per la Compagnia nuove regole «intese ad applicare alle opere di beneficenza li principii delle elezioni, del libero voto, della pubblicità e del controllo che pur sono richiesti in un regime costituzionale»<sup>47</sup>. Dato che la volontà dei fondatori – peraltro – non veniva violata, né si volevano «travolgere in usi profani i fondi lasciati per opere di religione e di culto», ma ci si limitava a rinnovare «il modo di pratica amministrazione dei lasciti», la Compagnia non aveva motivo di doglianza, anzi, il governo la esonerava «di buona parte delle penose fatiche, e delle responsabilità, senza nulla toccare ai veri suoi diritti ed alla morale sua influenza sulle filantropiche istituzioni»<sup>48</sup>.

Tralasciando ogni considerazione sulla evidente, cospicua dose di ipocrisia di cui è permeato il provvedimento del governo, che sfociò nel decreto 30 ottobre 1851, un fondato dubbio giuridico si poneva: rientrava nella legittima competenza del potere esecutivo di intervenire con riforme pesanti su corpi di amministrazione creati dai fondatori e, in particolare, sugli Statuti e regolamenti di istituti di carità? Non è ora il caso di addentrarsi nei particolari risvolti tecnico-giuridici sottesi alla questione, evidentemente assai delicata in quanto toccante il fondamentale aspetto dell'eccesso di potere, proprio mentre si faceva mostra di ispirarsi ai nuovi criteri costituzionali, basati specificamente sulla necessità di limitare i poteri dell'apparato esecutivo dello Stato. Ma il Consiglio di Stato, in Sezioni Riunite, il 24 luglio 1851 (evidentemente ora più sensibile ai tempi moderni...) rispose affermativamente il dubbio basandosi sui ragionamenti fatti trattando dell'ospedale di Savigliano, e su altri casi identici riguardanti gli ospedali di Borgomanero, Villastellone, Fossano ecc. Conseguentemente, il decreto regio, preceduto da un'interessante premessa in cui si sostiene che le forme esterne dell'esercizio religioso hanno una diretta influenza sul sentimento morale del popolo, ritiene che rientri

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> *Ibid.*, pp. 8-9.

<sup>47</sup> *Ibid.*, p. 10.

<sup>48</sup> *Ibid.*, pp. 10-11.

nelle doverose attribuzioni del Governo il promuoverne, a seconda dei tempi, quelle riforme che, senz'altro tocchino menomamente alle discipline ecclesiastiche ed all'essenza della religione, la sgombrino dalle superstizioni e giovino anzi a mantenerla in quel credito che le è eminentemente dovuto, ed in quel predominio che lo Statuto le assegna in queste contrade».

La procedura della decretazione consente di evitare le lungaggini che l'approvazione di una legge incontrerebbe, con tutti gli «inconvenienti che potrebbero farsi ogni giorno maggiori»<sup>49</sup>. Conseguentemente, il decreto stabilisce che facciano parte della Compagnia venticinque nuovi consiglieri eletti dal Consiglio comunale di Torino, tanto nel suo seno che fuori e in carica per cinque anni; la Compagnia sarebbe stata rappresentata da quindici confratelli eletti dalla sua adunanza generale. La nuova amministrazione veniva denominata Direzione centrale delle Opere di pubblica beneficenza della Compagnia di San Paolo e sarebbe stata presieduta da una persona nominata dal re (cioè dal governo)<sup>51</sup>. Le sostanze lasciate dai benefattori per uno scopo speciale, «conciliabile colle esigenze dei tempi e colle leggi dello Stato»<sup>52</sup>, avrebbero continuato a essere destinate a quello scopo né si sarebbe potuto confondere il patrimonio e il reddito di un'opera con un'altra; nei casi dubbi avrebbe deciso il ministro dell'Interno. I soccorsi somministrati sarebbero stati destinati a tutte le parrocchie di Torino che li avrebbero gestiti per mezzo di giunte, composte dal parroco, da due parrocchiani e da un membro del Consiglio di beneficenza: il tutto secondo uno speciale nuovo regolamento che la Direzione centrale avrebbe preparato, tenendo in debito conto le esigenze di segretezza per la distribuzione dei soccorsi ai poveri vergognosi, «i quali dovranno venire ad un tempo ragionevolmente definiti e classificati»<sup>53</sup>. Il governo si riservava di nominare un commissario, in sostanza per controllare che l'avvio del nuovo regolamento fosse celere. Il progetto di Statuto avrebbe poi dovuto essere trasmesso all'Ufficio di intendenza di Torino per essere valutato dal Consiglio di intendenza, per poi passare all'esame del Consiglio di Stato e quindi alla sanzione regia. L'art. 16 prevede che la Compagnia di San Paolo, «come Confraternita», continui nell'amministrazione esclusiva delle opere di religione e di culto: ma essa dovrà, entro quattro mesi, preparare un progetto di modifica degli Statuti «col proposito di renderli, in ogni loro parte, concordi col progresso civile e morale della Nazione»<sup>54</sup>.

Che cosa accadde dopo l'emanazione del decreto?

Tutto sommato imprevedibilmente ci fu un'aspra contestazione e reazione da parte dei confratelli: essi, espressione di un ceto superiore per più versi coinvolto nelle vicende del nuovo regno costituzionale, vissero penosamente il

<sup>49</sup> *Ibid.*, p. 12.

<sup>50</sup> *Ibid.*, p. 13.

<sup>51</sup> *Ibid.*, p. 14.

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> *Ibid.*, p. 15.

<sup>54</sup> *Ibid.*, p. 16.

lacerante momento storico-giuridico che li portava a resistere contro un editto di Sua Maestà il re; con ordinato 23 novembre 1851 la Consulta della veneranda Compagnia di San Paolo, con la maggioranza di 17 voti su 18, ritenne di *non dover* dare esecuzione al Regio decreto per una serie di motivi formulati in una dettagliata *Memoria*<sup>55</sup>. La resistenza a un diritto positivo (nel senso di posto, imposto), che espropria, che limita, che crea nuove regole, sovvertendo le antiche, che riduce l'autonomia mentre esalta e conclama la libertà, è sincera, coraggiosa e realmente drammatica per persone totalmente integrate da secoli nell'*establishment*. Agli occhi dei confratelli si faceva prepotentemente avanti quella "libertà" che la Compagnia aveva già sperimentato nel periodo francese, ma che ora sembrava ancor più amara, visto che non proveniva da un governo di occupazione, ma dal legittimo governo costituzionale. È possibile far rientrare le vicende della Compagnia nella prassi di un liberalismo all'italiana (o alla francese), colorato fortemente di giurisdizionalismo, i cui limiti contrassegneranno pervicacemente l'esperienza unitaria e che, estendendo le sue ramificazioni anche nell'apparato dell'amministrazione provinciale, si rivelerà sostanzialmente fallimentare, mancando l'obiettivo di una crescita autenticamente civile, dalla "periferia" al centro.

La ponderosa *Memoria* si articola in vari punti, alcuni dei quali sono particolarmente significativi sotto il profilo storico-giuridico, in quanto richiamano tematiche "classiche": la consuetudine e la desuetudine; l'autonomia normativa e organizzativa della persona giuridica; la rappresentatività e la democraticità; le competenze del potere esecutivo rispetto allo Statuto Albertino; e, infine, i rapporti Chiesa-Stato<sup>56</sup>. Detto ciò, ci limiteremo a evidenziare in modo sintetico alcuni punti. La premessa della *Memoria*, richiamate le vicende storiche e le benemerite della Compagnia, rivendica la sua assoluta apoliticità, nonostante le calunnie, per rintuzzare le quali la Compagnia stessa aveva sollecitato la nomina di una commissione d'inchiesta. Il Regio decreto è di fatto *abolitivo* della Compagnia, inabilitata «a disporre dei propri suoi fondi pel fine pel quale venne istituita». In effetti poi, secondo gli Statuti, dato che ciascun membro della Compagnia deve concorrere nella Congregazione generale e non solo alcuni delegati, le più ampie garanzie di democraticità si trovano già nelle regole vecchie di secoli, più che nel recente decreto che, dietro la parvenza di garantire la partecipazione, in realtà esautora buona parte dei confratelli e limita a poche

<sup>55</sup> *Ibid.*, fasc. 15 ter, 1851.

<sup>56</sup> Il dibattito dottrinario sullo statualismo dello Stato di diritto liberale è assai ampio; cfr. M. FIORAVANTI, *Appunti di storia delle costituzioni moderne. Le libertà fondamentali*, Giappichelli, Torino 1995, pp. 99 sgg.; L. MANNORI e B. SORDI, *Storia del diritto amministrativo*, Laterza, Roma-Bari 2001: «Lo Stato di diritto [...] muoveva dai nuovi valori individualistici, eppure, necessariamente, anche da quel nuovo statualismo che addossava a un soggetto prima sconosciuto, l'amministrazione, il monopolio della realizzazione dei compiti pubblici» (p. 317); «Lo Stato di diritto non era soltanto lo Stato costituzionale della dottrina del potere esecutivo; lo Stato della centralità della legge; era ancor prima lo Stato della centralità dell'amministrazione» (p. 321).

persone i poteri decisori<sup>57</sup>. L'accusa di arretratezza, e di immutabilità, degli antichi Statuti non ha senso, secondo la *Memoria*. Qual è, in realtà, il livello di obbligatorietà di tali regole?

La loro osservanza dipende assolutamente dall'arbitrio d'ogni confratello a cui vengono proposte quali semplici consigli [...]. E ciò è talmente vero, che nessuno mai dei confratelli venne dalla Compagnia rimproverato sulla loro inosservanza, anzi una parte di esse è caduta da lungo tempo, per tacito consenso della Compagnia, in disuso.

Molte regole della gestione poi, lungi dall'essere inviolabili, erano state modificate o attraverso ordinati, o per mezzo di decreti arcivescovili; le regole generali di contabilità erano state cambiate «attenendosi a tutte le norme segnate dalle leggi, e dai regolamenti in vigore sul governo delle Opere Pie». L'Opera del soccorso e quella del deposito erano già state convertite, previe le debite autorizzazioni, in due Case di educazione «per zitelle povere di civil condizione», con relativa modifica di norme. Lo stesso si poteva dire per le regole concernenti la distribuzione dei sussidi, allorché era stato creato un consiglio di cinque membri e nominato in ogni parrocchia un elemosiniere incaricato di riferire a detto consiglio sul bisogno dei poveri. La Compagnia – si afferma poi nella *Memoria* – sta progettando di riordinare il Monte di pietà gratuito provvedendo altresì nuovi locali. Erroneamente, pertanto, si è sostenuto che la Compagnia «non possa render palesi tutte indistintamente le sue operazioni, come non possa applicare al proprio governo i principii delle elezioni, del libero voto, della pubblicità, e del controllo, richiesti in regime costituzionale». La verità è che in Torino nessuna istituzione «venne mai ordinata con forme più liberali che la detta Compagnia». L'unico aspetto di (relativa) segretezza riguarda le «limosine che si distribuiscano ai poveri vergognosi, le quali, ad evitare ogni senso d'umiliazione in chi le riceve, vengono dalle regole prescritte farsi secretamente», ma questa eccezione venne dichiarata giusta e approvata con dispaccio del Ministero dell'Interno del 4 ottobre 1837. Inoltre la segretezza non è totale perché tutto il consiglio è a conoscenza dei destinatari dei sussidi, i cui nomi vengono annotati puntualmente in un «registro che si conserva secreto» presso il consiglio stesso.

E arriviamo al punto di contestazione del Regio decreto più giuridicamente fondato: la *Memoria* sostiene che una persona giuridica non possa essere parzialmente espropriata dei suoi beni se non in forza di un provvedimento dell'autorità giurisdizionale ordinaria. Inoltre,

<sup>57</sup> ASSP, I, CSP, *Storia*, 4, fasc. 14, 1851: «E di fatto non altrimenti che per via di elezione dipendente dal libero voto di tutti i confratelli viene a mente del capo 17 delle sue regole nominato il rettore, ed il vice-rettore, a cui è affidata la direzione generale della Compagnia, e non altrimenti che per via di deliberazione presa dalla Congrega, a cui sono chiamati a concorrere tutti indistintamente i Confratelli, si compiono tutti gli atti di amministrazione che alla Compagnia occorrono, essendo pratica costante, sempre da essa seguita fin dai primi suoi tempi, che nessuna deliberazione proposta dalle varie consulte dalle regole istituite sopra gli affari delle diverse sue opere venga mandata ad effetto se non viene approvata per ordinato della Congregazione».

il diritto di sorveglianza competente in una Monarchia Costituzionale al Potere Esecutivo sopra tutti gli stabilimenti di utilità pubblica non si estende oltre i limiti di quei provvedimenti che sono necessari al fine o di reprimere gli abusi che per avventura siansi introdotti nella loro amministrazione, o di procurare l'emendazione di quelle pratiche, che possano ravvisarsi contrarie alle leggi, ed ai regolamenti.

Ma, avendo il Consiglio di Stato *negato* che vi fossero malversazioni o violazioni di leggi e *dichiarato* anzi che la Compagnia era «meritevole di tutta la pubblica riconoscenza», il provvedimento del governo risulta destituito di fondamento, arbitrario, viziato e «sembra eccedere i limiti dell'autorità che lo Statuto attribuisce al Potere esecutivo». La *Memoria* si conclude con la preghiera della Compagnia di non volersi «attribuire a mancanza di rispetto e di obbedienza se crede essere conforme al suo dovere ed al suo decoro l'astenersi dall'eseguire l'art. 2 del sovra citato Reale Decreto».

L'esito di tutto ciò fu il commissariamento della Compagnia<sup>58</sup>: con Regio decreto 11 gennaio 1852 si ordinò che le Opere pie «sin qui dirette dalla sola Compagnia di San Paolo» fossero amministrate dalle sole venticinque persone elette dal Consiglio comunale di Torino, e che l'intendente generale di Torino, nominato con decreto 30 ottobre 1851 regio commissario, dovesse «procedere senza ulteriore ritardo all'insediamento formale delli suddetti Eletti municipali – costituendoli nel materiale possesso dei locali, archivi, titoli, carte, fondi ed altri oggetti che concernono le Opere Pie suddette»<sup>59</sup>.

Nonostante una nuova, accorata petizione presentata al Senato del Regno nella seduta del 28 gennaio 1852<sup>60</sup>, in cui si ribadiva l'incostituzionalità [*sic*]<sup>61</sup>, l'ingiustizia e l'arbitrarietà del decreto del 30 ottobre 1851, la Compagnia veniva esautorata dal «dritto e possesso di esclusiva amministrazione del suo patrimonio»: la scelta governativa era irreversibile e segnava la fine della secolare vicenda della Compagnia, che non aveva accettato che il governo le imponesse un atto col quale la si esortava «per cosí dire a suicidarsi».

<sup>58</sup> La figura del commissario (eredità dell'Antico regime) viene utilizzata dallo Stato liberale per disporre di un efficace apparato esecutivo non dotato di una delega permanente, ma revocabile *ad nutum*, e costituisce lo strumento col quale l'amministrazione si prolunga sul territorio (U. ALLEGRETTI, *Profilo di storia costituzionale italiana. Individualismo e assolutismo nello Stato liberale*, il Mulino, Bologna 1989, p. 112).

<sup>59</sup> W. E. CRIVELLIN, *L'antica Compagnia di San Paolo nella difficile transizione (1852-1853). Appunti e documenti*, in CRIVELLIN e SIGNORELLI 2007, pp. 163-209, in particolare p. 163.

<sup>60</sup> Cfr. *ibid.*, pp. 200 sgg.

<sup>61</sup> Attribuire alle norme statutarie la qualità di *higher law* era assai problematico.

SILVIA INAUDI

## La pratica assistenziale ed educativa delle istituzioni della Compagnia (1790-1853)

### 1. La Compagnia durante la dominazione francese.

L'avvento della Rivoluzione francese e la guerra intrapresa con la Francia comportarono, all'interno della crisi piú generale che colpí lo Stato sabaudo, l'inizio di una fase di difficoltà per la Compagnia di San Paolo, dopo oltre due secoli di ascesa nel quadro della politica assistenziale cittadina<sup>1</sup>. Ripetuti interventi fiscali, imposti dalle autorità sabaude anche agli enti benefici al fine di sovvenire alle necessità belliche, colpirono duramente la congregazione nel periodo 1793-95, minandone in parte il patrimonio immobiliare<sup>2</sup>. Ciò, in un contesto cittadino oltremodo depauperato, nel quale frequenti divennero gli interventi straordinari al fine di soccorrere i sempre piú numerosi indigenti: è il caso ad esempio delle distribuzioni di viveri di prima necessità ai poveri non mendicanti dei vari quartieri cittadini, attuate a proprie spese da alcuni confratelli di San Paolo nel 1798<sup>3</sup>.

Con l'arrivo dei francesi si ebbe un primo ridimensionamento delle prerogative della Compagnia in campo assistenziale. Sebbene la chiusura del Monte di pietà, disposta il 9 dicembre 1798 a governo provvisorio appena insediato, venne revocata dopo pochi giorni, le istanze riformatrici della nuova amministrazione andarono ugualmente a colpire gli interessi della congregazione, in particolare attraverso il ricambio dei vertici amministrativi degli istituti caritativi cittadini. Oggetto del rimpasto, teso a porre un limite alle situazioni di abuso e cattiva organizzazione gestionale, furono alcune istituzioni in stretto rapporto con la Compagnia, quali ad esempio l'Ospedale di carità, alla cui direzione sedevano molti sanpaolini. Alla testa di tale ente venne infatti riconfermato solo un terzo dei passati amministratori: a farne le spese furono alcuni illustri confratelli, come Ottavio Provana di Collegno e il conte Asinari di Bernezzo, peraltro prontamente reintegrati durante la parentesi di governo austro-russa<sup>4</sup>. Un'altra

<sup>1</sup> Cfr. S. CAVALLO, *Charity and Power in Early Modern Italy. Benefactors and their Motives in Turin, 1541-1789*, Cambridge University Press, Cambridge 1995.

<sup>2</sup> Cfr. ABRATE.

<sup>3</sup> ASSP, I, CSP, *Ordinati-Verbali*, 15, 29 aprile 1798, pp. 159-66. L'iniziativa ricevette in seguito supporto finanziario da parte della corte e da vari benefattori.

<sup>4</sup> Sugli interventi attuati nei confronti delle amministrazioni degli istituti di beneficenza in epoca napo-